



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Classifica 23.18.01

A Direzioni Generali Territoriali

Uffici Motorizzazione Civile

Regione Siciliana

Assessorato turismo comunicazione e trasporti

Servizio comunicazioni e trasporti

Dipartimento trasporti e comunicazioni

dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Mobilità trasporti e telecomunicazioni

Motorizzazione civile

regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Provincia autonoma di Bolzano

Dipartimento Infrastrutture e mobilità

Ufficio Motorizzazione

kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it

fuehrerscheine.patenti@pec.prov.bz.it

Provincia autonoma di Trento

Motorizzazione civile

motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it

Regione Valle d'Aosta - Ufficio Motorizzazione

trasporti@pec.regione.vda.it

E p.c.: a Gabinetto del Ministro
Ufficio Affari Internazionali
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
aff.internazionali@mit.gov.it

Ministero degli Affari Esteri

e della Cooperazione Internazionale

DGUE – Ufficio VIII

dgue.08@cert.esteri.it

Ministero dell'Interno

Direzione Centrale- Polizia Stradale – ROMA

polstrada.servizio@interno.it

Ministero dell'Interno

Direzione Centrale Anticrimine- Servizio Polizia

Scientifica - ROMA

dipps.serviziopoliziascientifica.rm@poliziadistato.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
carabinieri@carabinieri.it

Comando Generale della Guardia di Finanza
rm0013990345@gdf.it

C.E.D. - SEDE
mot7@mit.gov.it

Allegati: immagini dei modelli di patenti britanniche individuati nell' *ALLEGATO K*.

Oggetto: *Comunicazione* recante ulteriori istruzioni operative per l'applicazione dell'*Accordo tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione*, firmato il 23 dicembre 2023 (entrata in vigore 30 marzo 2023). Circolare prot. 9570 del 22.03.2023

Come preannunciato nella Circolare prot. 9570 DEL 22.03.2023 -il cui contenuto si richiama- riguardante l'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto, si trasmettono le immagini dei modelli delle patenti di guida britanniche individuate nell'elenco dei *Modelli di patenti di guida* di cui all'*ALLEGATO K* dell'Accordo stesso e si forniscono ulteriori istruzioni operative.

1. Modelli di patenti di guida

I modelli che si trasmettono con la presente sono stati ufficialmente inviati, dall'Ambasciata del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, al MAECI nonché a questa Direzione, con Nota Verbale n. 33 del 22.02.2023, in osservanza alle disposizioni dell'articolo 10.3 dell'Accordo medesimo.

La predetta Ambasciata ha segnalato la presenza di un refuso commesso da parte britannica, nella descrizione del modello denominato UK 6, riportata *nell'elenco dei Modelli di patente di guida* rilasciati dalla Gran Bretagna, di cui all'*ALLEGATO K*: **"Modello UK6 - 17/6/2007 – 31/12/2012. Patente di carta, verde, scritta "DRIVING LICENCE" in alto al centro, lato"**. Peraltro, tale refuso è facilmente rilevabile dalla presa visione dell'immagine del modello UK 6, che appare redatto su supporto del tipo "carta di credito" di colore rosa e non "di carta verde".

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha attivato la procedura per la correzione ufficiale del refuso sopra evidenziato. Tale correzione avverrà con scambio di *Note Verbali* che avrà effetti retroattivi e comunque dalla data di entrata in vigore dell'Accordo in oggetto.

Conseguentemente, nelle more della definizione della procedura ufficiale -che richiederà tempi tecnici non rapidi- **per l'individuazione di tale modello UK 6 codesti UMC faranno riferimento alla corrispondente immagine e non alla descrizione riportata nell'elenco Modelli patenti di guida, contenuto nell' ALLEGATO K.**



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

In merito ai modelli di patente britannica, appare opportuno segnalare inoltre, che nelle immagini dei primi quattro modelli rilasciati in Gran Bretagna -denominati UK 1, UK 2, UK 3 e UK 4- sono presenti dei piccoli cerchi di colore rosso/arancione, riportanti all'interno dei numeri di colore bianco; a detti numeri non corrisponde alcuna legenda contenuta nell'Accordo né nei suoi allegati e quindi non devono essere considerati.

2. Indirizzi di posta elettronica delle autorità britanniche.

Si indicano di seguito gli indirizzi di posta elettronica a cui codesti UMC potranno indirizzare le eventuali richieste d'informazioni riguardanti le singole patenti di guida britanniche da convertire, in applicazione degli articoli 7 e 13, secondo le indicazioni già fornite nelle Circolari sopracitate.

Gran Bretagna	RESPER.GB@dvla.gov.uk
Irlanda del Nord	DVAIDE.scan@infrastructure-ni.gov.uk
Gibilterra	licence.info@gibraltar.gov.gi
Isola di Man	driversandvehicles@gov.im
Baliato di Guernsey	dvl@gov.gg
Baliato di Jersey	DVSDL@gov.je

Tali indirizzi sono stati ufficialmente forniti con la sopracitata nota Verbale n. 33 dell'Ambasciata britannica.

Gli stessi devono essere utilizzati solo da codesti UMC per l'applicazione dei predetti articoli 7 e 13 e non diffusi ad altri.

3. Indirizzi di posta elettronica da utilizzare da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile per inoltrare le richieste d'informazioni alle autorità britanniche.

Le eventuali richieste d'informazioni - riguardanti le singole patenti di guida britanniche da convertire- in applicazione dei predetti articoli 7 e 13, dovranno essere inviate da parte di codesti UMC esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica istituzionale avente il seguente dominio:

@mit.gov.it

Fanno ovviamente eccezione le Regioni e Province autonome; gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare in questi casi dovranno avere rispettivamente i seguenti domini:

Regione autonoma Valle d'Aosta: @regione.vda.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: [@regione.fvg.it](https://www.regione.fvg.it)

Regione Siciliana: [@regione.sicilia.it](https://www.regione.sicilia.it)

Provincia autonoma di Bolzano: [@provincia.bz.it](https://www.provincia.bz.it)

Provincia autonoma di Trento : [@provincia.tn.it](https://www.provincia.tn.it)

Tali domini sono stati già ufficialmente comunicati dalla scrivente alla Parte britannica, per il tramite del MAECI.

Inoltre, preferibilmente e ove possibile, dovrebbero essere utilizzati indirizzi generici degli UMC e quindi non riferibili a specifici nominativi di funzionari appartenenti agli Uffici stessi.

4. Altre istruzioni operative

Con la Circolare in oggetto sono state individuate le *Tablette di equipollenza* che dovranno essere applicate da codesti UMC, per la conversione delle patenti britanniche in Italia e si è segnalata la presenza di “note”, utili alla procedura di conversione delle patenti britanniche.

Oltre alla *nota* già evidenziata nella citata Circolare, concernente l'utilizzo del **codice nazionale 110**, appare opportuno richiamare l'attenzione sui contenuti della seconda e della terza *nota* relativa alla *Tabella di equipollenza 2- Gran Bretagna*.

In tali *note* è specificato che in Gran Bretagna, dalla data del 16.12.2021 la patente di categoria BE è rilasciata **automaticamente** con la categoria B, senza superamento di specifici esami.

Tale disposizione normativa riguarda solo le patenti emesse in Gran Bretagna e **non quelle rilasciate negli altri Territori a cui si applica l'Accordo** (ossia: Irlanda del Nord- Gibilterra - Baliato di Guernsey - Isola di Man - Baliato di Jersey).

Conseguentemente, per conversione di una patente di guida di categoria BE emessa in Gran Bretagna dalla predetta data, si dovrà rilasciare solo una patente italiana di categoria B (e quindi non BE).

Fa eccezione il caso in cui la patente di categoria BE rilasciata in Gran Bretagna dal 16.12.2021, sia stata emessa per conversione di patente di altro Stato oppure di uno degli altri Territori a cui si applica l'Accordo stesso (ossia Irlanda del Nord- Gibilterra - Baliato di Guernsey - Isola di Man - Baliato di Jersey). In tale particolare fattispecie - per tutelare i diritti acquisiti del conducente- in sede di conversione potrà essere valutata la possibilità di rilasciare una patente italiana di categoria BE, ma solo dopo avere richiesto informazioni alle autorità della Gran Bretagna e ricevuto relativa risposta. Si dovrà cioè avere certezza del fatto che la categoria E non è stata rilasciata “automaticamente” in abbinamento alla categoria B, durante la procedura di conversione di una patente estera di fatto valida per il rilascio della sola categoria B. Per richiedere informazioni alle competenti autorità della Gran Bretagna, codesti UMC, faranno riferimento alle procedure previste dall'art.13.

Peraltra alla richiesta d'informazioni prevista dall'articolo 13, può essere fatto riferimento in tutti quei casi in cui sorgano *dubbi circa la validità e/o l'autenticità della patente ed i dati in essa riportati*. Possono rientrare in tale casistica, ad esempio, anche le patenti britanniche scadute -da non oltre cinque anni- per le quali (ai sensi dell'art. 1.2) è possibile presentare richiesta di conversione; se del caso, codesti UMC



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

potranno chiedere informazioni alla Parte britannica per verificare che dette patenti non siano soggette a provvedimenti restrittivi, sempre nel rispetto delle procedure previste dal citato art. 13.

Si evidenzia che la traduzione delle patenti britanniche può essere richiesta da codesti UMC in sede di conversione, solo nei casi individuati all'articolo 3 paragrafo 1 dell'Accordo.

Per quanto concerne i documenti di soggiorno di cui devono essere in possesso i cittadini britannici, che intendono presentare la richiesta di conversione della propria patente di guida, si richiamano le indicazioni fornite con il *file avvisi* n. 3 del 23.03.2023 (prot. 9634 del CED).

ing. Pasquale D'Anzi